

- (10) Occorre stabilire disposizioni specifiche per i controlli da effettuare riguardo al potenziale viticolo. È necessario in particolare che le azioni per le quali viene concesso il sostegno finanziario della Comunità siano oggetto di una verifica sistematica sul posto.
- (11) Lo sviluppo degli scambi tra i diversi Stati membri, e in particolare la costante progressione del numero delle società multinazionali in questo settore d'attività, come pure le possibilità previste dalle norme di gestione di far eseguire o di trasferire operazioni, sovvenzionate o meno, in un luogo diverso da quello in cui il prodotto è ottenuto, rispecchiano l'interdipendenza dei mercati vitivinicoli. Questa situazione esige una maggiore armonizzazione dei metodi di controllo e una più stretta collaborazione tra i diversi organismi preposti ai controlli.
- (12) Allo scopo di rendere più efficace la collaborazione tra gli Stati membri per l'applicazione della normativa nel settore vitivinicolo, è necessario che l'organismo competente di uno Stato membro possa collaborare, su richiesta, con l'organismo o gli organismi competenti di un altro Stato membro. Occorre definire le regole di tale collaborazione e assistenza.
- (13) Data la complessità di alcune questioni e l'urgenza di risolverle, è necessario che un organismo competente che abbia introdotto una richiesta di assistenza possa, con l'accordo dell'organismo competente interpellato, fare assistere allo svolgimento delle indagini agenti abilitati da esso designati.
- (14) In caso di grave rischio di frode o in caso di frode concernente più Stati membri o un solo Stato membro, i vari organismi competenti interessati devono d'ufficio mettere in atto una procedura di assistenza denominata assistenza spontanea.
- (15) Vista la natura delle informazioni scambiate a norma del presente regolamento, è necessario tutelarne la riservatezza con il segreto professionale.
- (16) Il regolamento (CEE) n. 2348/91 ha istituito una banca di dati analitici presso il Centro comune di ricerca (CCR) per favorire l'armonizzazione dei controlli analitici in tutta la Comunità. La banca suddetta riceverà dagli Stati membri i campioni e i bollettini di analisi. È opportuno riprendere le disposizioni che disciplinano questa struttura, tenuto conto dell'esperienza acquisita dalla sua costituzione.
- (17) L'applicazione dei metodi d'analisi isotopici di riferimento permette un migliore controllo dell'arricchimento dei prodotti viticoli o l'individuazione dell'aggiunta di acqua a tali prodotti o, in correlazione con i risultati delle analisi di altre caratteristiche isotopiche degli stessi, può contribuire a verificarne la conformità con l'origine indicata nella designazione. Per agevolare l'interpretazione dei risultati di questi metodi di analisi, è necessario poter confrontare i risultati ottenuti con quelli ricavati precedentemente con gli stessi metodi nelle analisi di prodotti aventi caratteristiche analoghe e la cui origine ed elaborazione sono autentiche.
- (18) L'analisi isotopica dei vini o dei prodotti derivati viene effettuata con i metodi di analisi di riferimento previsti dal regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/1999 ⁽²⁾.
- (19) Per facilitare l'interpretazione dei risultati ottenuti da queste analisi effettuate nei laboratori della Comunità che possiedono le attrezzature idonee e per consentire la comparabilità dei risultati d'analisi ottenuti in questi laboratori occorre definire regole uniformi per il prelievo dei campioni di uve e per la vinificazione e la conservazione dei campioni.
- (20) Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici è necessario applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori a cui gli Stati membri affidano l'analisi isotopica dei campioni per la banca di dati.
- (21) L'analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli e la relativa interpretazione sono procedure delicate; per consentire un'interpretazione armonizzata dei risultati delle analisi è necessario disporre che la banca di dati del CCR sia accessibile ai laboratori ufficiali che praticano questo metodo di analisi e, su richiesta, ad altri organismi ufficiali degli Stati membri, nel rispetto dei principi della protezione dei dati privati.
- (22) Il regolamento (CEE) n. 2347/91 contiene norme concernenti il prelievo dei campioni destinati ad essere inviati ad un laboratorio ufficiale in un altro Stato membro, nonché le norme comuni per il prelievo di campioni da analizzare con i metodi isotopici. Occorre pertanto riprendere queste procedure, considerando il prelievo di campioni per la banca di dati comunitaria come un caso particolare di prelievo dei campioni di un prodotto vitivinicolo, nel contesto della collaborazione diretta tra gli organismi competenti.
- (23) Per garantire controlli obiettivi, gli agenti specifici della Commissione o gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro devono avere la facoltà di chiedere ad un organismo competente di un altro Stato membro di procedere ad un prelievo di campioni. L'agente richiedente deve poter disporre dei campioni prelevati e determinare, in particolare, il laboratorio in cui saranno esaminati.

⁽¹⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.⁽²⁾ GU L 99 del 14.4.1999, pag. 4.